

Prot.: 1031

Tit.: VII

Cl.: 3

Roma, 13/07/2020

La presente procedura è rivolta esclusivamente alle imprese invitate a seguito di manifestazione di interesse pervenuta alla Stazione Appaltante entro il giorno 14/02/2020 alle ore 12:00.

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata semplificata TRAMITE ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DENOMINATA "RICHIESTA DI OFFERTA" ("RDO") tramite piattaforma u-buy ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) e comma 6 del decreto legislativo 18 aprile numero 50 e successive modifiche ed integrazioni agli operatori che hanno inviato manifestazione interesse per affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo per l'affidamento della "PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE, SPLITTER E BACK-PLANE PER UNO STRUMENTO DI CAMPO ELETTRICO PER LA MISSIONE SPAZIALE CSES"

Sommario

| | |
|--|----|
| <i>Notizie generali sulla procedura</i> | 3 |
| <i>Importo massimo delle prestazioni</i> | 3 |
| <i>STAZIONE APPALTANTE:</i> | 3 |
| <i>Modalità di presentazione delle offerte</i> | 3 |
| <i>Documentazione di gara</i> | 4 |
| <i>Oggetto:</i> | 4 |
| <i>Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria</i> | 4 |
| <i>Attività di controllo dell'Amministrazione</i> | 5 |
| <i>Sezione 1 – Requisiti di partecipazione.</i> | 5 |
| <i>A. Requisiti di idoneità professionale</i> | 7 |
| <i>B. Requisiti di capacità economica e finanziaria</i> | 7 |
| <i>C. Requisiti di capacità tecniche e professionali</i> | 7 |
| <i>Avvalimento</i> | 8 |
| <i>Subappalto</i> | 9 |
| <i>Sezione 2 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte</i> | 9 |
| <i>Soccorso istruttorio</i> | 12 |
| <i>Valutazione delle offerte.</i> | 12 |
| <i>Commissione giudicatrice</i> | 13 |
| <i>Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo della offerta</i> | 13 |
| <i>Procedura di aggiudicazione</i> | 17 |
| <i>Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento</i> | 17 |
| <i>Cause di esclusione</i> | 18 |
| <i>Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto</i> | 18 |
| <i>Chiarimenti</i> | 18 |
| <i>Obblighi dell'aggiudicatario</i> | 18 |
| <i>Cauzione definitiva</i> | 20 |
| <i>Tutela giurisdizionale</i> | 20 |
| <i>Comunicazioni</i> | 21 |
| <i>Trattamento dati.</i> | 21 |
| <i>Autotutela</i> | 22 |
| <i>Accesso agli atti</i> | 22 |
| <i>Penali</i> | 22 |
| <i>Fatturazione e Pagamento</i> | 22 |
| <i>Imposta di bollo</i> | 23 |
| <i>Responsabile Unico del Procedimento</i> | 23 |

CUP F14E19000100005

GARA 7820815

CIG 836945331B

Codice CUI - S97220210583202000006

CPV PRIMARIO: 73300000-5 Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo
71350000-6 Servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria

Notizie generali sulla procedura

- Provvedimento di indizione: Determina Direttoriale 13 del 27/01/2020
- Avviso di manifestazione di interesse pubblicato nel sito del Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (<http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/>) e sul sito istituzionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (<http://www.inaf.it/it/urp/urp-segnala>)

Data pubblicazione: 29/01/2020

Data scadenza: 14/02/2020

Determina avvio RDO U-Buy n. 240 del 13/07/2020

Stazione appaltante: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma – Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma

Tipo di appalto: Servizio

Luogo di esecuzione: Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma – Via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma

Importo massimo delle prestazioni

L'importo massimo relativo alle prestazioni in oggetto è pari ad Euro 180.000,00 (Euro centottantamila/00), non imponibile IVA art. 8 bis, di cui 0,00 Euro (Euro zero) per gli oneri relativi alla sicurezza.

Termine di esecuzione: Ottobre 2021

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

STAZIONE APPALTANTE:

INAF - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (di seguito INAF-IAPS)

Via del Fosso del Cavaliere, 100 00133 Roma

PI: 06895721006 - CF: 97220210583

RUP: Dr. Fabrizio Capaccioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, al seguente indirizzo di Indirizzo di posta elettronica pec: inafgareciaps@legalmail.it

Modalità di presentazione delle offerte

Gli Operatori Economici dovranno presentare la propria migliore offerta attraverso la piattaforma digitale denominata "U-Buy".

Informazioni ed istruzioni relativi all'utilizzo della predetta piattaforma ed, in particolare, per la presentazione delle offerte, sono reperibili, oltre che nel presente Disciplinare nel portale dedicato

(<https://inaf.ubuv.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) al seguente link:

https://inaf.ubuv.cineca.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/PresentazioneOfferte_Telematiche.pdf

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2020

Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico ed allegata al presente Disciplinare di gara.

Può essere, altresì, liberamente consultata sul Sito Istituzionale dello Istituto", al seguente indirizzo <http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/>

I documenti di gara, che comporranno l'offerta dell'operatore economico e saranno da questi inviate tramite la piattaforma, dovranno essere sottoscritti digitalmente tramite firma elettronica.

La documentazione di gara comprende, oltre al presente Disciplinare:

- Capitolato Tecnico;
- Patto di integrità;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

La procedura è regolata dalla presente Lettera di Invito e dal Capitolato Tecnico, nonché dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Regolamento di esecuzione 5 ottobre 2010, n. 207 - Testo del D.Lgs. n. 50/2016 completo di allegati e testo del D.P.R. n. 207/2010 in vigore dal 19 aprile 2016

Oggetto:

Nell'ambito delle attività previste nell'accordo ASI-INFN-INAF, l'IAPS ha la responsabilità dello sviluppo dello strumento di campo elettrico EFD (Electric Field Detector) per il secondo satellite cinese CSES (China Seismo-Electromagnetic Satellite del China National Space Administration).

La progettazione dello strumento include anche l'Electronic Box (formato da Sub-Sistema Main e da Sub-Sistema Spare). Ciascuno dei due sistemi Main e Spare dovrà essere formato da 3 sub-unità, come descritto in seguito, divise funzionalmente in:

- Analog Process Unit (APU)
- Digital Process Unit (DPU)
- Low Voltage Power Supply (LVPS)

Per completare gli elementi dell'elettronica di EFD-02, sarà inserita una sub-unità SPLITTER per la commutazione tra i sistemi Main e Spare. Il progetto del Box di elettronica dovrà quindi prevedere lo spazio per 3 + 3 + 1 sub unità che tra di loro si collegheranno tramite una ulteriore unità con la funzione di Back-Plane e un pannello connettori.

Responsabilità, competenze ed obblighi della Impresa aggiudicataria

Dalla data di affidamento, l'Impresa aggiudicataria sarà responsabile unica della gestione delle attività oggetto del presente Disciplinare.

In particolare, per effetto del presente Disciplinare e per l'intera durata dell'affidamento, la Impresa aggiudicataria si impegna a:

- osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni;
- dotarsi di attrezzature e mezzi idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi per tutta la durata dell'appalto;

- tenere sollevato e indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza dalla esecuzione del contratto, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa;
- attivare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività che devono essere svolte in esecuzione del contratto;
- garantire all'Amministrazione l'accesso ai dati e alle informazioni relativi alla gestione delle attività affidate al fine di verificarne e controllarne l'attuazione

Attività di controllo dell'Amministrazione

L'Amministrazione esercita attività di controllo sul rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla Impresa aggiudicataria attraverso i propri uffici competenti.

L'attività di controllo riguarda in particolare:

- le modalità di gestione delle attività e il conseguimento dei risultati concordati;
- il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione delle attività;

Sezione 1 – Requisiti di partecipazione.

Le Imprese possono partecipare alla presente gara in forma **singola o associata**, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, purché in possesso dei requisiti prescritti nella presente Sezione.

I predetti requisiti sono:

- a. idoneità professionale;
- b. capacità economica e finanziaria;
- c. capacità tecniche e professionali.

È **vietato** alle Imprese di partecipare alla procedura di gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (cosiddetta "Aggregazione di Imprese di Rete").

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** alla Impresa che partecipa alla procedura di gara in "Aggregazione di Imprese di Rete", di partecipare anche in forma individuale.

I Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre.

Alle Imprese consorziate è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia la Impresa consorziata. Inoltre, in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese consorziate designate dal Consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la Impresa consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le "Aggregazione di Imprese" aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, devono osservare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso di cosiddetta “Rete - Soggetto”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso di cosiddetta “Rete – Contratto”, in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” può essere assunto anche da un Consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” o “**Consorzio Ordinario**” costituito oppure di una “**Aggregazioni di Imprese di Rete**”. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al “**Raggruppamento Temporaneo di Imprese**” non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi degli articoli 83 ed 85 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese che partecipano alla procedura di gara attestano il possesso dei requisiti di seguito specificati mediante la produzione del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante della Impresa o da un procuratore legittimato alla firma, al quale deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del soggetto che lo sottoscrive. Nel caso di procuratore legittimato alla firma, dovrà essere presentata la procura generale o speciale che attesti i relativi poteri, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l’offerta venga presentata:

- da una Impresa singola, **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto per ciascun “Lotto” e deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
- da una **Impresa singola**, in caso di **avvalimento**, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, debitamente compilato, deve essere prodotto:
 - a) dalla Impresa che ricorre all’avvalimento e, in tal caso, deve essere sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della medesima Impresa;
 - b) da ciascuna delle Imprese Ausiliarie e, in tal caso, deve essere sottoscritto, per ciascuna Impresa, dal suo Titolare, dal suo Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma;
- da più Imprese che aderiscono ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ad un Consorzio Ordinario di Imprese, **il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** debitamente compilato, deve essere prodotto singolarmente da ciascuna delle Imprese che aderiscono al Raggruppamento Temporaneo o al Consorzio Ordinario di Imprese e sottoscritto dai rispettivi Titolari, Legali Rappresentanti o Procuratori legittimati alla firma.

Si precisa che le dichiarazioni rese con il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i soggetti indicati all’articolo 80, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi i soggetti cessati dalle cariche societarie.

Nel caso in cui i soggetti cessati risultino, per qualsiasi motivo, indisponibili o irreperibili, il Titolare o il Legale Rappresentante della Impresa è tenuto a rendere la predetta dichiarazione in luogo dei medesimi e limitatamente ad atti e/o fatti di cui sia venuto a conoscenza, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, comprovando, mediante la produzione di apposita documentazione, la loro indisponibilità e/o irreperibilità.

A. Requisiti di idoneità professionale

Le Imprese sono tenute a comprovare:

- a) la loro iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini Professionali;
- b) legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Le Imprese dovranno rendere, ai sensi dell’articolo 83, comma 4, e dell’Allegato XVII, Parte I del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, una dichiarazione relativa al fatturato globale e/o al fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, fatturato annuo minimo di € 200.000,00, nella misura in cui le relative informazioni siano disponibili.

C. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Le Imprese, ai sensi dell’articolo 83, comma 5, e dell’Allegato XVII, Parte I, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno comprovare di:

- a) aver eseguito, con esito positivo, nell’ultimo triennio, almeno tre servizi analoghi con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e/o privati.
- b) essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - EN 9100:2016 IAF:34
 - EN 9100:2016 IAF:21
 - ISO 9001:2015 IAF:34

Avvalimento

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la Impresa, che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare, per ogni "Lotto", il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Le Imprese che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** e allegare alla procedura di gara la seguente documentazione:

- a) **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) della Impresa Ausiliaria che attesti il possesso:**
1. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
 2. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b) la dichiarazione con la quale la Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso la Impresa che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;
- c) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dalla Impresa Ausiliaria;
- d) nel caso in cui la Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce la Impresa che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto c) quest'ultima Impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambe le Imprese, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Non è consentito l'avvalimento della sola certificazione di qualità della Impresa Ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci la Impresa che ricorre all'avvalimento verrà esclusa dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia la Impresa che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Sono soggette agli obblighi previsti dalla normativa antimafia sia la Impresa che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più Imprese Ausiliarie.

La Impresa Ausiliaria non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

In relazione a ciascun lotto non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di una Impresa che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga della medesima Impresa Ausiliaria;

- partecipino alla procedura di gara sia la Impresa che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che la Impresa Ausiliaria.

Il contratto è in ogni caso eseguito dalla Impresa che ricorre all'avvalimento.

Subappalto

L'impresa indica all'atto della offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto all'art. 105, del Codice

Sezione 2 – Modalità di gara e criteri di ammissibilità delle offerte

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di gara sarà espletata tramite "Richiesta di Offerta" (R.D.O.). All'offerta, presentata attraverso la piattaforma U-Buy dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Documento di gara unico europeo
- b) PassOE
- c) Attestazione versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
- d) Cauzione provvisoria
- e) Patto di Integrità
- f) Avvalimento
- g) Subappalto
- h) Ulteriori, eventuali, documenti allegati a titolo integrativo dei precedenti elementi.

a) Documento di gara unico europeo

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere redatto in carta libera e sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma della Impresa, nelle forme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le modalità definite nella **Sezione 1 "Requisiti di partecipazione"**.

b) Registrazione al sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (PASSOE)

In sede di gara deve essere prodotto il documento denominato "Pass OE", il quale attesta che i requisiti di carattere generale, di capacità economico-finanziario e di capacità tecnico-organizzativa possono essere verificati attraverso il sistema "AVCPASS", istituito presso la "Autorità Nazionale Anticorruzione" ("ANAC"), già "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" ("AVCP"), in conformità a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2017, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

La registrazione al Sistema "AVCPASS" dovrà essere effettuata con le modalità indicate nell'apposito "link" del Portale della medesima Autorità, denominato "Servizi ad accesso riservato - AVCPASS", e seguendo le relative istruzioni.

Il "Pass OE" deve essere sottoscritto digitalmente dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un Procuratore legittimato alla firma dell'Operatore economico che partecipa alla procedura di gara.

Si precisa che poiché i tempi di registrazione al servizio AVCPass ed il successivo rilascio del PASSOE dipendono dal sistema operativo e non dalla volontà degli operatori economici, la mancata allegazione nella Busta A "Documentazione Amministrativa" del PASSOE non costituirà causa di esclusione. In alternativa al PASSOE il concorrente deve inserire nella Busta A "Documentazione Amministrativa" un'autodichiarazione

di avvenuta registrazione al sistema AVCPass e produrre successivamente, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, lo stesso PASSOE una volta acquisito.

Lo IAPS si riserva la facoltà di procedere al controllo del possesso dei requisiti in formato tradizionale cartaceo qualora via siano difetti o rallentamenti di funzionamento del sistema AVCPass.

c) Attestazione di versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

In considerazione di quanto stabilito dall’articolo 65 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, numero 34, il quale contiene alcune “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e così come ribadito dalla “Autorità Nazionale Anticorruzione” (“ANAC”) con il comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, **non è previsto il pagamento del contributo per partecipare alla presente procedura di gara.**

Pertanto, in tal senso, nulla dovrà essere allegato dall’Operatore Economico.

d) Cauzione provvisoria

L’importo della cauzione provvisoria, che è pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, costituisce la garanzia del mancato adempimento degli obblighi e degli oneri previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche.

Ai sensi del comma 3 del predetto articolo 93, la cauzione provvisoria, a scelta della Impresa che intende partecipare alla procedura di gara, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che siano in possesso dei requisiti di solvibilità richiesti dalle disposizioni legislative che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, numero 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di cauzioni che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta in apposito albo, ai sensi dell’articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Decreto Legislativo più volte citato, la “...offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi degli articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni...”, qualora la Impresa risultasse affidataria del servizio per il quale ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

Tale previsione non si applica “...alle microimprese, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese...”.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora formalmente costituiti, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del Raggruppamento e dovrà espressamente specificare la Impresa Capogruppo o Mandataria e quelle Mandanti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi Ordinari di imprese la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Imprese riunite e/o consorziate siano in possesso della certificazione di qualità.

e) Patto di integrità

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Titolare, il Legale Rappresentante o un Procuratore legittimato alla firma della Impresa che partecipa alla procedura di gara dovrà allegare all'offerta, a pena di esclusione, attraverso la piattaforma "U-Buy", debitamente sottoscritto per accettazione, il modulo denominato "Patto di Integrità" ("Allegato D").

f) Documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)

Ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, l'Operatore Economico che partecipa alla procedura di gara singolarmente o mediante adesione ad un raggruppamento di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale innanzi specificati, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche se aderiscono al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi rapporti con questi ultimi.

Gli Operatori Economici che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti dovranno compilare la PARTE II, lettera C), del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di gara la seguente documentazione:

- 1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dell'Operatore Economico Ausiliario che attesti il possesso:
 - a. dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b. dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) la dichiarazione con la quale l'Impresa Ausiliaria si impegna sia verso la Stazione Appaltante sia verso l'Impresa che ricorre all'avvalimento a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente, indicandole specificatamente;
- 3) il contratto, in originale o copia autentica, che deve specificare, a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa Ausiliaria;
- 4) nel caso in cui l'Impresa Ausiliaria appartenga al medesimo raggruppamento al quale aderisce l'Impresa che ricorre all'avvalimento, in luogo del contratto di cui al precedente punto 3) quest'ultima Impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel raggruppamento, dal quale discendono, per entrambi gli Operatori Economici, i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci l'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento verrà escluso dalla procedura di gara e la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione.

Sia l'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento che l'Operatore Economico Ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, inoltre sono entrambi soggetti agli obblighi previsti dalla normativa antimafia.

È ammesso l'avvalimento di più Operatori Economici Ausiliari.

L'Operatore Economico non può, a sua volta, ricorrere all'avvalimento a pena di esclusione della procedura di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che:

- più di un Istituto che ha presentato domanda alla procedura di gara si avvalga del medesimo Operatore Economico;

- partecipino alla procedura di gara sia l'Operatore Economico che ha presentato la domanda e che ricorre all'avvalimento che l'Operatore Economico Ausiliario.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento. (Allegato E – F)

g) Subappalto

L'impresa indica all'atto della offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto all'art. 105, del Codice

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle. (Allegato C)

Le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte debbono essere conformi a tutto quanto prescritto nei punti a, b, c, d, e, g, del presente Disciplinare di Gara.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della offerta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto b) del paragrafo 3.1 della Sezione 3, la Stazione Appaltante assegnerà alla Impresa un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le proprie dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione della domanda, la Impresa è esclusa dalla procedura di gara.

Si rammenta che le irregolarità relative alla offerta economica e alla offerta tecnica non possono essere sanate.

Si precisa, infine, che le carenze che non consentono di individuare il contenuto della dichiarazione o il soggetto che l'ha resa, non possono essere oggetto di soccorso istruttorio e costituiscono, pertanto, irregolarità essenziali non sanabili.

Valutazione delle offerte.

Il giorno 28 luglio alle ore 14:00 la Commissione Giudicatrice nominata con Determina Direttoriale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà:

- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti la "Documentazione Amministrativa
- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti le "Offerte Tecniche" degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura;
- in seduta riservata, alla valutazione delle "Offerte Tecniche"
- in seduta pubblica, alla apertura delle "buste" contenenti le "Offerte Economiche", degli Operatori Economici ammessi al prosieguo della procedura.

A causa dell'emergenza epidemiologica determinata dal "COVID19", la Commissione di gara si riunirà in sedute telematiche, tramite l'applicativo denominato "Google meet".

Questa Stazione Appaltante, al fine di consentire agli operatori Economici che abbiano presentato la propria offerta di assistere alle operazioni della Commissione, provvederà a comunicare tramite la piattaforma telematica denominata "U-Buy" il link per accedere alle sedute telematiche che si svolgeranno in forma pubblica.

La prima sessione pubblica sarà coordinata dal "Responsabile del procedimento" o in breve "RUP". La sessione potrà essere aggiornata in un altro momento o nei giorni seguenti, nel luogo, data e ora che sarà comunicato agli offerenti sempre tramite la piattaforma elettronica U-Buy. La stazione appaltante, su proposta del RUP, deciderà l'ammissione e l'esclusione degli offerenti dalla fase successiva della procedura di gara.

La stazione appaltante escluderà il concorrente:

- se la documentazione viene ricevuta dopo la scadenza;
- se la documentazione non è conforme ai requisiti del bando di gara;
- se è accertato che il concorrente ha fatto dichiarazioni false.

La stazione appaltante comunicherà l'ammissione alla fase successiva della procedura, ovvero l'esclusione.

Commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,] la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Se esiste una sola offerta valida, la commissione valuterà l'adeguatezza dell'offerta tecnica, assegnando i punteggi secondo le disposizioni del presente disciplinare.

Tutte le fasi di gara e le operazioni effettuate dalla Commissione saranno verbalizzate.

Eventuali esclusioni saranno effettuate dal Direttore della stazione appaltante, che fornirà motivazione dettagliata.

Una volta verificata la documentazione amministrativa, la Commissione la commissione "aprirà" le buste digitali delle offerte tecniche in una "sessione pubblica" e verificherà la presenza elettronica dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sessioni riservate, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule sotto elencate.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione discrezionale e uniformare le motivazioni, la Commissione procederà ad esprimere per ciascun sottocriterio di valutazione discrezionale un giudizio sintetico richiamato con una delle definizioni riportate nel Disciplinare. Ognuno di questi giudizi, secondo la griglia di valutazione mostrata, corrisponderà automaticamente a un coefficiente matematico, da utilizzare per l'attribuzione effettiva dei punteggi. Sono ammessi coefficienti intermedi.

Criterio di aggiudicazione e punteggio complessivo della offerta

La documentazione di gara si compone di:

- 1. Documentazione amministrativa.**
- 2. Documentazione (offerta) tecnica.**

Con questi documenti l'operatore economico illustra la soluzione tecnica proposta alla stazione appaltante quale sua risposta alle specifiche tecniche imposte nel Capitolato tecnico.

Gli operatori economici illustreranno e motiveranno la loro offerta tecnica, per i servizi/forniture richiesti.

3. Offerta economica.

Questo documento conterrà la cifra chiesta dall'operatore economico, in termini di ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base d'asta, per il totale delle prestazioni richieste.

L'appalto sarà aggiudicato alla Impresa che, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità di seguito stabiliti.

Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100, la fornitura sarà aggiudicata all'operatore economico che, sommati i punteggi ad esso attribuiti, in sede di valutazione qualitativa e quantitativa (prezzo offerto, termini di consegna, ecc.), avrà ottenuto il punteggio globale più alto secondo quanto disposto dall'art.95, del D.Lgs 50/2016 comma 10-bis, in base ai seguenti criteri:

Valutazione tecnica: 70 punti

Il punteggio massimo per le caratteristiche tecniche richieste è di 70 punti, che sarà ripartito tra le singole voci:

Valutazione economica: 30 punti

Prezzo (ribasso percentuale praticato sull'importo posto a base di gara): punti 30

La commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, valuterà le offerte pervenute sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara.

Il prezzo offerto deve essere inferiore a quello posto a base di gara. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate nella presente Disciplinare di gara

| ATTIVITA' | PUNTEGGIO MAX |
|--|---------------|
| Completezza dell'offerta in relazione al capitolato tecnico | 40 |
| Esperienza documentata in attività di nel settore della progettazione e la realizzazione di apparati elettronici per progetti scientifici con particolare riguardo allo sviluppo di rivelatori per missioni spaziali (durata, oggetto dettagliato, importo) per il reperimento d'ufficio delle informazioni o dei dati dichiarati. | 20 |
| Tempo di esecuzione: il punteggio minimo di 1 sarà assegnato per un tempo di esecuzione pari al tempo di consegna previsto nel Capitolato Tecnico, ovvero venti (20) settimane dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura per la versione QM delle schede. Tale punteggio aumenterà linearmente, su base | 10 |

settimanale, fino al massimo previsto al diminuire dei tempi di esecuzione fino ad un tempo di esecuzione minimo di sedici (16) settimane.



Per l'elemento di valutazione tecnica di natura qualitativa il coefficiente v è determinato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai membri della commissione giudicatrice e successive riparametrazione. Con la riparametrazione si procede a trasformare la media dei coefficienti in coefficienti definitivi, riportando a uno (1) la media più alta e proporzionando a tale media le altre medie provvisorie.

La commissione giudicatrice, per la valutazione dell'elemento di natura qualitativa, avrà a disposizione quattro (4) coefficienti come di seguito riportato:

| VALUTAZIONE | COEFFICIENTE DI GIUDIZIO V PER L'ELEMENTO QUALITATIVO |
|--------------------------|---|
| INSUFFICIENTE/INADEGUATO | Da 0 a 0,3 |
| SUFFICIENTE | Da 0,4 a 0,6 |
| BUONO | 0,7 a 0,9 |
| OTTIMO | 1,00 |

| LIVELLO DI VALUTAZIONE CRITERI 1, 2, 3 | coeff |
|--|-----------|
| Livello 1 Insufficiente/Inadeguato. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente inadeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. | 0 a 0,3 |
| Livello 2. Sufficiente La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che appaiono parzialmente adeguate a garantire il perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. | 0,4 a 0,6 |
| Livello 3. Buono. La proposta presenta elementi, specifiche e condizioni che garantiscono il raggiungimento di un livello più che adeguato per ciò che concerne finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. | 0,7 a 0,9 |
| Livello 4. Ottimo. La proposta presenta un mix di elementi, specifiche e condizioni tale da garantire elevati standard qualitativi nel perseguimento di finalità, obiettivi e risultati attesi definiti con i documenti di gara. | 1 |

VALUTAZIONE QUANTITATIVA: TEMPO DI ESECUZIONE

| ESECUZIONE DEL SERVIZIO | PUNTEGGIO |
|-------------------------|-----------|
| ENTRO LE 20 SETTIMANE | 1 |
| ENTRO LE 19 SETTIMANE | 2,5 |
| ENTRO LE 18 SETTIMANE | 5 |
| ENTRO LE 17 SETTIMANE | 7,5 |

ENTRO LE 16 SETTIMANE

10

Il punteggio relativo ai criteri “1,2,3,” sarà determinato moltiplicando il punteggio massimo fissato per ogni criterio per il coefficiente, compreso tra 0 e 1, denominato “media riparametrata”, definito dalla Commissione Giudicatrice secondo le modalità di seguito specificate:

1. ciascun componente della Commissione, valutata discrezionalmente l’offerta tecnica di ogni singolo Operatore Economico ammesso al prosieguo della gara, attribuirà un giudizio, al quale corrisponderà un coefficiente, secondo quanto previsto nelle tabelle innanzi specificate.

I giudizi dei singoli componenti della Commissione saranno espressi in funzione dei seguenti parametri generali:

- ✓ grado di dettaglio delle descrizioni
- ✓ completezza dei contenuti
- ✓ efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate
- ✓ grado di rispondenza alle reali necessità ed esigenze della Stazione Appaltante.

2. per ogni singola offerta tecnica verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti della Commissione.

Offerta economica: Prezzo – punteggio massimo 30 punti

I punteggio massimo attribuibile alla “Offerta Economica” è pari a 30 punti.

L’offerta economica sarà presentata attraverso l’apposito modulo generato dalla piattaforma digitale denominata “U-Buy”. L’Operatore Economico dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto. Il modulo relativo alla predetta offerta, generato dalla piattaforma innanzi specificata, dovrà essere debitamente sottoscritto dal Titolare, dal Legale Rappresentante o da un suo Procuratore legittimato alla firma dell’Operatore Economico che partecipa alla procedura di gara. La mancata sottoscrizione della offerta economica da parte del Titolare, del Legale Rappresentante o del Procuratore legittimato alla firma dell’Operatore Economico che partecipa alla procedura di gara comporterà la sua esclusione dalla predetta procedura. Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese già costituiti o di Gruppo Europeo di Interesse Economico**, la offerta economica deve essere sottoscritta dal Titolare, dal Legale Rappresentante o dal Procuratore legittimato alla firma dell’Operatore Economico Capogruppo o Mandataria o dell’Operatore Economico Consorziata Designata. Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio Ordinario di Imprese non ancora costituiti**, la offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dai Titolari, dai Legali Rappresentanti o dai Procuratori legittimati alla firma di tutti gli Operatori Economici che fanno parte del **Raggruppamento Temporaneo** o del **Consorzio Ordinario**.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, nell’offerta economica l’Impresa **deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, al fine di permettere alla Amministrazione prima dell’aggiudicazione, di verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d, del predetto Decreto Legislativo.

La predetta documentazione deve essere allegata alla “Offerta Economica” la produzione della stessa sarà considerata, a tutti gli effetti, un adempimento obbligatorio a carico delle Imprese invitate alla procedura di gara e, pertanto, la sua inosservanza determinerà l’esclusione dalla predetta procedura.

Offerta economica – modalità di attribuzione del punteggio - algoritmo

La commissione giudicatrice ha 30 punti da assegnare all'offerente in base al prezzo dell'offerta, ottenuto dall'applicazione dello sconto/ribasso percentuale offerto rispetto all'importo a base d'asta. Il punteggio economico dell'offerta "a" verrà calcolato associando un coefficiente nell'intervallo [0,1], $P(a)$, secondo la seguente formula di interpolazione lineare:

$$P(a)_i = \frac{R(a)_i}{R(\max)}$$

dove:

$R(a)_i$ = è il ribasso (percentuale) dell'offerente "a"

$R(\max)$ = è il ribasso (percentuale) massimo offerto

Il punteggio per l'offerente "a", indicato come $E(a)$, sarà $E(a) = 30 * P(a)$.

Procedura di aggiudicazione

Il punteggio complessivo dell'offerta sarà calcolando tenendo conto dei punteggi parziali ottenuti relativamente alla "Offerta Tecnica" ed alla "Offerta Economica".

Il calcolo sarà effettuato in via automatizzata dalla piattaforma "U-Buy"

L'appalto sarà aggiudicato all'operatore economico che, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, commi 1, 2 e 3, lettera b, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, totalizzando il punteggio complessivo più alto, costituito dalla somma del punteggio della Offerta Tecnica e della Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità innanzi stabilite.

Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli 95, 96 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica, ai sensi degli articoli 85, 86 e 88 del medesimo Decreto Legislativo.

L'offerta deve essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, di quanto previsto dall'articolo 95, comma 14, del Decreto Legislativo più volte citato.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'Operatore economico che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta viola gli obblighi previsti dall'articolo 30, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa, altresì, che:

- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato all'operatore economico prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore della Impresa utilmente collocata nella graduatoria finale.

In ogni caso lo scorrimento della graduatoria non potrà essere effettuato oltre il terzo posto.

Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e relativo procedimento

Il calcolo della soglia dell'anomalia verrà effettuato nei casi e con le modalità previste dall'articolo 97 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora una offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante procederà, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, commi 5 e seguenti, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo, l'Amministrazione potrà in ogni caso procedere alla verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

Cause di esclusione

- ✓ che non possiedono i requisiti di cui alla Sezione 2 del presente Disciplinare di gara;
- ✓ le cui offerte sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare e/o nel Capitolato Tecnico;
- ✓ le cui offerte non prevedano alcun ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara;
- ✓ le cui offerte siano condizionate, espresse in modo indeterminato o che si riferiscano ad altro appalto;
- ✓ che siano coinvolte in situazioni oggettive lesive della par condicio tra Operatori economici e/o lesive della segretezza delle offerte;
- ✓ che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Tutte le altre ipotesi di esclusione dalla procedura di gara sono quelle indicate tassativamente dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente, inoltre, che relativamente alla falsità in atti ed alle dichiarazioni mendaci:

- a) sono previste sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente 28 dicembre 2000, numero 445, che contiene il "Testo Unico sulla documentazione amministrativa", e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

Ulteriori disposizioni relative alla aggiudicazione dell'appalto

Si precisa, altresì, che:

- a) la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua;
- b) l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'insindacabile approvazione dell'esito della gara da parte degli Organi competenti della Stazione Appaltante.

Nella ipotesi in cui l'appalto, per accertata impossibilità, non possa essere aggiudicato alla Impresa prima classificata, si procederà comunque all'aggiudicazione in favore della Impresa che la segue immediatamente nella graduatoria finale all'uopo predisposta.

In caso di ulteriore impossibilità, si procederà all'aggiudicazione della gara a favore della Impresa utilmente collocata nella graduatoria finale.

Chiarimenti

Eventuali informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa e/o di carattere tecnico

in merito alla procedura di gara potranno essere richiesti alla Sig.ra Erina Pizzi al seguente recapito email: erina.pizzi@inaf.it o tramite comunicazione attraverso la piattaforma del "U-Buy".

Obblighi dell'aggiudicatario

Il contratto sarà stipulato tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e la Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Nel termine fissato dalla stazione appaltante, la Imprese aggiudicatrice dell'appalto è tenuta a presentare la documentazione di seguito riportata:

- a) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, un atto notarile che formalizzi il mandato con rappresentanza, debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni tra la Impresa Capogruppo o Mandataria e le Imprese Mandanti, secondo le dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modificazioni ed integrazioni, con la prescrizione che l'aggiudicatario, al fine di assicurare la predetta tracciabilità, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente Disciplinare di Gara, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva;
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84, 85 e 89 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario deve inoltre, rispettare l'obbligo di riservatezza ed il corretto trattamento dei dati personali.

L'Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti, dei dati e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del Decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e successive modifiche ed integrazioni, dei regolamenti attuativi e delle determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

L'Affidatario si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa.

L'Affidatario, in persona del legale rappresentante pro tempore o di suo delegato, è individuato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sua qualità di titolare del trattamento, quale responsabile delle attività di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati").

Inoltre, il Responsabile del trattamento:

- a) tratterà i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- b) adotterà tutte le misure richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di sicurezza delle attività di trattamento;
- c) rispetterà le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento;
- d) tenendo conto della natura del trattamento, assisterà il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) assisterà il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- f) su scelta del titolare del trattamento, cancellerà o gli restituirà tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- g) metterà a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Cauzione definitiva

la Imprese aggiudicatrice dell'appalto è obbligata a costituire una cauzione definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste in caso di possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.

La mancata costituzione della cauzione definitiva nelle forme e con le modalità innanzi definite determina la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto alla Impresa che segue in graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in eccesso ed è progressivamente svincolata in relazione allo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto entro il limite massimo dell'80 per cento dell'importo inizialmente garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve rimanere integro fino al momento della emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

Lo svincolo non richiede il nulla osta della Stazione Appaltante ma esclusivamente la preventiva, obbligatoria consegna all'istituto garante, da parte della Impresa aggiudicataria dell'appalto, del documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, in originale o in copia autentica, che attesta l'avvenuta esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di escussione parziale, la cauzione deve essere integrata con le modalità definite dall'articolo 103, comma 1, penultimo capoverso, del Decreto Legislativo innanzi richiamato.

La cauzione definitiva deve essere necessariamente corredata da autentica notarile della firma del soggetto che rilascia la relativa polizza fideiussoria, la quale deve essere legalizzata secondo le modalità definite dagli articoli 1, lettera l), e 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui la Imprese aggiudicatrice dell'appalto non ottemperi, con i modi e nei tempi fissati, a quanto stabilito e/o richiesto dalla stazione appaltante, decadrà dal diritto alla stipula del contratto e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con apposito provvedimento.

In tal caso, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.

Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale relativa alla presente procedura di gara è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, adottato con il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni.

Eventuali ricorsi giurisdizionali potranno essere proposti avanti al Tribunale Amministrativo della Regione, Sede di Roma.

Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno, invece, deferite alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 209, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, si dà atto che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie relative all'appalto oggetto del presente Disciplinare di gara.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle Imprese che partecipano alla procedura di gara verranno effettuate mediante comunicazione attraverso la piattaforma "U-Buy", avviso sul Sito Web della Stazione Appaltante e/o mediante messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni che riguardano la procedura di gara si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata indicati dalle Imprese che hanno presentato la relativa domanda di partecipazione.

In caso di Raggruppamenti Temporanei e/o Consorzi Ordinari di Imprese, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla Impresa Capogruppo o Mandataria si intende validamente trasmessa a tutte le Imprese che fanno parte del Raggruppamento o del Consorzio.

Trattamento dati.

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai rappresentanti e dagli incaricati degli Operatori Economici che presenteranno domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato, presso il medesimo "Istituto", a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Giudicatrice.

Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente capoverso, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.

Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel capoverso successivo.

5. I diritti indicati nel precedente capoverso potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica":

- a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo innanzi specificato;
- b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it;
- c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpd-inaf@legalmail.it.

I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Autotutela

La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l'aggiudicazione della procedura non vincolano la Stazione appaltante né sono costitutive di diritti in capo agli operatori economici a cui non spetterà alcun rimborso per la partecipazione alla procedura. In virtù dei poteri di autotutela, la Stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare, annullare l'intera procedura in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione; in tali casi agli Operatori economici non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Accesso agli atti

L'accesso agli atti è garantito ai sensi dell'art. 53 del Codice. La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso. L'istanza dovrà essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia necessaria ai fini della suddetta tutela. Inoltre, qualora si richieda l'accesso anche alle offerte presentate dai concorrenti, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi. Sono comunque fatti salvi i diritti dei controinteressati e pertanto si procederà ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Il controinteressato, in sede di eventuale diniego all'accesso, deve indicare espressamente i singoli documenti, o parti degli stessi, esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 comma 5 lettera a) del Codice, fornendo specifica indicazione delle ragioni di tutela del segreto tecnico e/o commerciale in riferimento a precisi dati contenuti nei documenti prodotti in sede di gara.

In caso contrario, la Stazione appaltante garantisce ai soggetti legittimati, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti.

Penali

In caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali sotto specificate:

- per ciascuna sospensione dei lavori non autorizzata dalla Direzione Lavori o non giustificata: 1 per mille per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale;
- per la mancata ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti all'articolo 2 del presente contratto: 1 per mille, per ogni giorno lavorativo, dell'ammontare netto contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale è facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Fatturazione e Pagamento

Le prestazioni oggetto dell'appalto sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione (art. 102 del D.Lgs. 50/2016).

La verifica di regolare esecuzione sarà realizzata attraverso incontri tra i responsabili IAPS, e quelli della Ditta. Verrà quindi, prodotta apposita minuta a conclusione degli eventi di verifica. La stessa minuta, letta ed approvata al termine di ciascun evento tramite apposizione delle firme del PI, o persona delegata, del responsabile della ditta, o suo delegato, e, dovrà riportare esplicito commento sul risultato della verifica.

In caso di verifica positiva attraverso comunicazione scritta verrà inviata autorizzazione ad emettere fattura per l'ammontare stabilito.

Nell'ipotesi che il collaudo sia negativo l'INAF-IAPS si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, restando fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Codice Univoco Ufficio: **K9NBBG**

Sede INAF: INAF-IAPS, Via del Fosso del cavaliere, 100, 00133 Roma

Oggetto del contratto: **“PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE, SPLITTER E BACK-PLANE PER UNO STRUMENTO DI CAMPO ELETTRICO PER LA MISSIONE SPAZIALE CSES”**

C.I.G.: 836945331B

CUP F14E19000100005

Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alla presenza di un DURC regolare ed in corso di validità e secondo i disposti legislativi in materia di pagamenti effettuati da pubbliche amministrazioni e secondo quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Visto il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231 si esplicita che il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fatture. Fino a tale termine di 30 (trenta) giorni non decorreranno gli interessi moratori a carico dell'Ente di cui al D.Lgs. 231/2002. Nelle fatture dovrà essere riportato il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e il C.U.P. (Codice Unico Progetto) relativo alla procedura negoziata.

Imposta di bollo

L'imposta di bollo dovrà essere assolta ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e dell'art.2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642. Pertanto la ditta a tale scopo dovrà trasmettere compilato e firmato l'allegato, inviato unitamente al buono d'ordine, relativo alla dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento dell'imposta di bollo scegliendo una delle opzioni offerte.

Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi dell'articolo 31 del decreto Legislativo 18 aprile 2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Fabrizio Capaccioni Direttore dello IAPS - INAF

Il Direttore IAPS



(Dr. Fabrizio Capaccioni)